

sentenza
8 marzo 2007
n. 384

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2415 del 2006
proposto ex art. 21-*bis* legge n. 1034/1971 da
ABBADINI Silvia

rappresentata e difesa dall'avv. Walter Fumagalli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, piazza E. Duse 3

c o n t r o

COMUNE di MEZZAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C. Salerno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rho, Galleria Europa 21

nei confronti di

VITALE Natali, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria del Corso 2

e di

VITALI Lara Maddalena, VITALI Alan, VITALI Eros, VITALI Gabriele, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Galleria del Corso 2

avverso

il silenzio tenuto dall'Amministrazione nel procedimento avviato, per la demolizione di un immobile abusivo, con atto 10 febbraio 2006 prot. n. 925.

Visto il ricorso, notificato il 2 e il 3, depositato il 12 ottobre 2007;

Viste le memorie di costituzione e di difesa prodotte dal Comune e dai controinteressati;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Fumagalli per la ricorrente e (su deleghe dell'avv. Salerno e dell'avv. Santamaria) l'avv. Paola Bastonini per il Comune e i controinteressati;

Premesso che:

- la ricorrente, dopo avere ottenuto, in sede di ricorso straordinario (decreto 15.11.2004 del Capo dello Stato, emesso su conforme parere 4.2.2004 n. 2306/97 del Consiglio di Stato, Sez. 2[^]), l'annullamento della concessione edilizia n. 63/94 dell'11 marzo 1995, rilasciata al controinteressato per la demolizione e la ricostruzione di un edificio limitrofo al proprio fabbricato, ha chiesto al Comune (istanza 26.9/1.10.2005) di sanzionare con la riduzione in pristino le opere (divenute) abusive;

- nell'inerzia del Comune ha notificato atto di diffida (il 31.1.2006), in seguito al quale il Comune ha disposto l'avvio del procedimento (atto 10.2.2006), differendone la conclusione (atto 28.3.2006 prot. 2171) per la "complessità della materia";

- scaduto il termine già differito, la ricorrente ha notificato altra diffida

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2415/06
reg. ric.

(11.7.2006), dopo di che ha proposto il ricorso in esame per ottenere - dal Comune o, in via sostitutiva, da un commissario *ad acta* - l'adempimento dell'obbligo di concludere il procedimento applicando le misure conseguenti all'annullamento del titolo edilizio;

- in corso di causa il Comune ha ulteriormente prorogato (atto 18.10.2006, prot. 6435) il termine per la definizione del procedimento;

- il contraddittorio è stato esteso - mediante notifica del ricorso effettuata il 31.10/2.11.2006 - agli attuali comproprietari del compendio immobiliare (aventi causa dal controinteressato originario), i quali si sono costituiti in giudizio;

- con istanza 19/23 ottobre 2006 (prot. 6542) i controinteressati hanno chiesto un permesso di costruire in sanatoria, per il che il Comune si è riservato "un ulteriore periodo di analisi" per la "complessità della problematica" (atto 19.12.2006 prot. 8029);

- con atto 27 gennaio 2007 (prot. 759), prodotto dai controinteressati sub doc. 9, il Comune ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, liquidando gli oneri relativi nella tabella allegata;

Considerato che, pur riservandosi di impugnare il provvedimento di sanatoria, la ricorrente ha riconosciuto che l'evoluzione della vicenda nei termini descritti ha reso improcedibile il ricorso in esame;

Considerato che la difesa dei controinteressati concorda sul punto;

Ritenuto che sia venuto meno, in effetti, l'interesse a coltivare il presente ricorso, promosso per ottenere un provvedimento del Comune sulla richiesta di demolizione, avendo l'Amministrazione preso posizione sulla vicenda con il preavviso di sanatoria, sulla cui legittimità sostanziale la vertenza - inizialmente appuntata sul silenzio - è destinata, in ipotesi, a trasferirsi;

Ritenuto di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, stante: a) l'obbligo del Comune di provvedere tempestivamente sulla domanda della ricorrente (che risale al 1 ottobre 2005); b) l'eccessiva, ingiustificata durata del procedimento amministrativo, la cui definizione il Comune ha ripetutamente differito, sino alla presentazione, da parte dei controinteressati, dell'istanza di sanatoria (18 ottobre 2006); c) la sopravvenienza della richiesta di sanatoria nel corso del giudizio (promosso con ricorso notificato il 2 ottobre 2006);

Ritenuto di porre le spese di lite sostenute dalla ricorrente a carico del Comune, che ha dato causa alla vertenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di €3.000,00 (Euro tremila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente